



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA**

Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Gerardo Boragine	Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi	Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore	Giudice

riunito in camera di consiglio in data 15/11/2023, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso *ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51* cod. proc. civ. depositato in data 1/8/2023

da

Omissis

con il patrocinio dell'Avvocato

[ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in]

~
~
, giusta procura in atti

e

Omissis

, con il patrocinio dell'Avvocato

[ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in]

~
~
, giusta procura in atti

con

l'intervento del Pubblico Ministero

avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta

con le conclusioni congiunte, come integrate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:

*«in primo luogo, voglia pronunciare sentenza di separazione, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Omissis di annotare la stessa a margine dell'atto di matrimonio, omologando le condizioni di seguito indicate **sub 1)**;*

***in secondo luogo,** voglia rimettere la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, una volta maturato il termine indicato all'art. 3, n. 2 lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, divenuta così procedibile anche la domanda di scioglimento di matrimonio avanzata nel presente ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, le dichiarazioni*

delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni di cui al ricorso come qui integrate quanto alla clausola n. 1;

***in terzo luogo**, voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Omissis di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle condizioni di seguito indicate **sub 2**).*

1. Condizioni di separazione

Omissis

[...]».

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51* cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in _____ Omissis _____, dal quale è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.

Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.

Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.

Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti *ex art. 151* cod. civ.

Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e del figlio Omissis, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.

La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.

Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.

Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ. - soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.

A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.

La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) **PRONUNCIA** la separazione personale dei coniugi
uniti in matrimonio in _____ |in data _____ |debitamente trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di _____ all'Atto Numero _____, Parte _____ dell'Anno _____
autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno,
pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
- b) **PRENDE ATTO** degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni
dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da
intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
- c) **PROVVEDE** come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice
relatore dott. Gerardo Boragine;
- d) **SPESE DI LITE** al definitivo;
- e) **MANDA** alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di _____ |per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori
incombenze.

Così deciso in Lucca, il 15/11/2023.

Il Presidente estensore
Gerardo Boragine

Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.